



UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

Piazza Bramante, 11 - Novafeltria (RN) - Tel. 0541920442 - Fax 0541922214

PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it

APPALTO DI FORNITURA:

«.....»

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE NORMATIVA

	<i>importi in euro</i>
1 Importo di fornitura posto a base di gara

*Il Responsabile/Il Dirigente del
Servizio/Settore*

.....

*Il Direttore dell'esecuzione
della fornitura*

.....

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

.....

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di

In particolare, si richiedono i seguenti prodotti:

Art. 2

Durata del contratto

La durata del contratto è a far data dalla sottoscrizione dello stesso e fino al salvo proroga.

Art. 3

Consegne

La fornitura del prodotto dovrà essere effettuata, nei tempi e nei quantitativi che saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € IVA al% esclusi quantitativi richiesti dovranno essere resi reperibili entro il termine di (.....) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine ed essere consegnati, franco magazzino di destinazione, sempre entro il predetto termine nelle seguenti ubicazioni:
.....

Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate vengono effettuati presso il magazzino. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Ad ogni singola consegna di prodotto, accompagnato dal documento di trasporto, si intende accettato salvo verifica del bene consegnato.

Tutte le materie prime impiegate per la preparazione dei mix richiesti (proteico ed energetico) dovranno essere biologiche al 100% non in conversione.

I prodotti che al momento della consegna risulteranno non rispondenti alle caratteristiche contrattuali saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell'impresa.

Art. 4
Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, DEC, è identificato nella persone di

Art. 5
Modalità di espletamento della gara

L'affidamento della fornitura oggetto della presente gara avverrà tramite lo svolgimento di ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendo al criterio ai sensi del del Codice mediante il

Art. 6
Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del Dlgs 36/2024 e ss.mm.ii. purché in possesso dell'abilitazione di fornitori al MEPA. (mercato elettronico).

Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero reti di imprese anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente.

La partecipazione implica l'impegno alla fornitura;

I soggetti abilitati potranno partecipare, sia come singoli che in forma aggregata, solo una volta alla presente gara. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 65 comma 2 lett. a) b), c), d) e) f) g) h) del D.L.gs n. 36/2024 e ss.mm.ii è necessario indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre ed è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali di lavoro e assicurazioni sociali vigenti, si assume altresì tutte le responsabilità per danni causati a persone o cose nello svolgimento della fornitura ed è tenuta al rispetto delle regole, procedure e misure preventive di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii..

Per la partecipazione, i concorrenti avranno l'obbligo di sottoscrivere il Patto di integrità di Rimini, che si unisce alle condizioni contrattuali quale parte integrante. La sottoscrizione del citato Patto costituisce condizione di ammissibilità alla gara e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 7
Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice;

In caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Non saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite.

L'offerta rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità la serietà e la sostenibilità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

È condizione di partecipazione, l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un importo pari a € da dimostrare allegando alla documentazione di gara la relativa ricevuta.

Art. 8
Disposizioni per la presentazione delle offerte

Le ditte partecipanti per la fornitura richiesta, dovranno presentare la propria migliore offerta economica per l'espletamento della fornitura in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema Me.Pa. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

Art. 9
Modalità di presentazione dell'offerta

Nella RDO, su portale Me.PA., la ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione:

1. scheda offerta (allegato C) compilata e firmata
2. Attestato di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di un importo pari a €
3. Il presente Capitolato firmato per accettazione.

Art. 10
Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva della RdO avverrà solo in seguito ad esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice

La Stazione Appaltante provvederà inoltre a richiedere all'aggiudicatario, inviando una comunicazione attraverso il sistema MEPA /PEC ulteriori documenti e/o dichiarazioni necessarie per l'aggiudicazione della gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in relazione all'oggetto dell'appalto.

La fornitura dei beni verrà effettuata in più soluzioni, nei tempi e nei quantitativi che saranno indicati negli ordinativi inviati a mezzo PEC.

I prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

La fornitura avrà termine al raggiungimento dell'importo di spesa di € 220.000,00 IVA esclusa al 4% per l'anno 2024.

Art.11
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal DEC/RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC/RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 13
Variazioni entro il 20 per cento

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14
La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP/DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP/DEC, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DEC/RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il DEC/RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 15
L'attestazione di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 16
Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale¹. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il RUP/DEC, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Verranno applicate penali ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

In caso di ritardo totale rispetto ai termini di consegna:

in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo;

In caso di ritardo nella sostituzione di beni non conformi:

l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo;

La contestazione verrà effettuata a cura della SA, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di PEC entro 48 (quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall'avvenuta conoscenza.

L'impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all'Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancate controdeduzioni, da presentare entro il suddetto termine da parte dell'impresa, ovvero in caso ritenute non accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali.

La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare all'impresa penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della fornitura. Superata della percentuale di penale, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del maggior danno.

l'impresa prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 17 **Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP/DEC a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la

presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 19 Pagamento delle fatture

Completata la consegna delle forniture presso le sedi destinatarie, il fornitore potrà emettere la relativa fattura trasmettendola obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, così come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 5.

Si richiede che la fattura riporti anche i quantitativi consegnati presso le singole Aziende nonché il relativo valore parziale.

L'Ente appaltante, sulla base del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle somme a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

La fattura dovrà essere intestata come segue:

-
- Codice IPA (codice univoco ufficio):

- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Riferimenti all'Ordine di acquisto (OA)
- Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa.

I suddetti dati verranno comunicati dall'Ente appaltante al fornitore all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, inoltre, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, verrà richiesto al fornitore di comunicare le coordinate di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per l'accredito del pagamento.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20

Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 21

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 22

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei).

Art. 23

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche

in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le certificazioni previste dall'Allegato II.13 del Dlgs 36/2023.

Art. 24 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 25 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 26 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal <Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 81 del 13 giugno 2023, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune del Comune di).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato <Regolamento>. L'Amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato <Regolamento> è pubblicato, all'interno della sezione <Amministrazione trasparente>.

Art. 27 Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 28 **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di

Art. 29 **Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Rimini.

Art. 30 **Riservatezza**

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: *<Informazioni Riservate>*). Al fine di meglio identificare le *<Informazioni Riservate>*, le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Committente trasmetterà al Fornitore durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità: i. per iscritto e/o ii. attraverso la consegna di materiale e/o iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva. Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. Il Fornitore si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a: i. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato; ii. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità; iii. non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi; iv. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente; v. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi; vi. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione. Il Fornitore, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo. Il Fornitore non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate. Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che: i. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che il Fornitore si renda inadempiente al Contratto; ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza; iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo,

legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni; iv. il Fornitore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Fornitore ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

Art. 31 **Trattamento dei dati personali**

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal *General Data Protection Regulation (GDPR)* - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.

2) Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta da ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita alla Committenza a fini della sottoscrizione del presente Contratto.

3) I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4) Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dal Fornitore, lo stesso tratterà i dati personali per conto di in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto,, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Fornitore, nomina tale ultima entità, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina separato.

Informazioni

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente attraverso la funzione dedicata del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Responsabile Unico del Progetto

Responsabile Unico del Progetto:

Luogo e dataLetto e sottoscritto Il Legale rappresentante